

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI DI CALCIO" SITI IN VIA DELLO BARBARANI/ VIA
DELLO SPORT A VALEGGIO SUL MINCIO.

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede Comunale di Valeggio sul Mincio (VR);

TRA

la d.ssa Annachiara Ferroni, nata a Verona (VR) il 7/4/1964 C.F. FRRNCH64D47L781Q, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), il quale interviene, agisce e stipula nel presente atto, esclusivamente nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali/Sport di detto Comune, C.F. 00346630239, in esecuzione della Delibera di G.C. n. _____ del _____ "_____";

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, via _____ n. _____, C.F. _____, che interviene alla stipula del presente atto in qualità di _____ della _____, con sede a _____ in via _____ n. _____ C.F./P.IVA _____, nel prosieguo del presente atto denominato anche "Concessionario";

PREMESSO CHE

- il Comune di Valeggio sul Mincio è proprietario dell'impianto sportivo comprendente i campi di calcio sito in via Barbarani/via dello Sport a Valeggio sul Mincio e identificato catastalmente al Fg. 28 Mappali 555 sub 3 cat. D/6 della superficie complessiva di mq. 15.400;
 - con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, l'impianto sportivo sopra menzionato è stato classificato come impianto privo di rilevanza imprenditoriale;
 - con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stata autorizzata l'indizione di un bando di selezione pubblica per la concessione in uso dell'impianto sportivo "Campi di calcio" ubicati a Valeggio sul Mincio;
 - con Determina R.G. n. _____ del _____ è stato indetto il bando in oggetto;
 - con Determina R.G. n. _____ del _____ sono state approvate le risultanze della selezione pubblica, aggiudicando la concessione d'uso dell'impianto sportivo a _____.
 - con Determina R.G. n. _____ del _____ è stato chiuso il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in fase di gara dall'Affidatario e affidata in via definitiva la concessione
- Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della concessione dell'impianto sportivo "Campi di calcio" ubicati in via Barbarani/via dello Sport a Valeggio sul Mincio. Il Comune è proprietario degli immobili e delle loro pertinenze entro l'area in concessione, il tutto come identificato nell'allegata planimetria (Allegato A).

Il Concessionario, al quale viene trasferito il diritto di gestire l'impianto sportivo affidato, assume come proprie le seguenti finalità sociali:

- l'impianto deve essere destinato ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e, in particolare della disciplina calcistica, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività quali:
 - a) attività agonistica e non agonistica svolte da Società ed Associazioni sportive attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
 - b) attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport a preadolescenti e adolescenti;

c) altre attività motorie, ricreative, sociale ed amatoriali per la cittadinanza.”

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui l'affidamento in concessione d'uso è disposta, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Ente comunale.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come un momento ricreativo e formativo. L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli spazi e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione e dalle condizioni previste dal bando di selezione pubblica, si dovrà fare riferimento alla Legge Regionale del Veneto n. 8/2015.

Art. 2 – Descrizione dell'impianto in gestione

Il Comune concede al Concessionario l'uso dell'impianto sportivo “Campi di calcio” siti Valeggio sul Mincio costituito nello specifico da:

Campo di calcio in erba naturale;

Campi di calcio secondari in erba sintetica

e da un fabbricato con spogliatoi, servizi, magazzino e relativi impianti di servizio. Sono altresì inclusi tutti gli spazi a servizio degli spogliatoi e i “ritagli” in erba perimetrali al campo in erba naturale e alla pista di atletica.

L'impianto è concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compresi gli arredi, le attrezzature e i macchinari ivi presenti, come risultante dagli allegati Verbale di consegna con inventario dei beni e Verbale di consistenza e stato d'uso dell'impianto.

Art. 3 – Durata

La durata della Concessione è fissata in anni 4 (quattro) a decorrere dalla data del verbale di consegna dell'impianto. La consegna dell'impianto verrà effettuata anche in pendenza della stipula del contratto di affidamento in gestione.

All'atto della consegna dell'impianto al Concessionario, verrà redatto congiuntamente dalle parti il Verbale di consistenza e stato d'uso dell'impianto e verrà verificato l'inventario dei beni (arredi, attrezzature, etc.) presenti, oltre ogni ulteriore necessaria annotazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione al Concessionario mediante Raccomandata o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza dello stesso.

Durante il suddetto periodo il Concessionario è tenuto a proseguire nella gestione dell'impianto sportivo alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi pretesa economica e/o indennità di sorta.

Art. 4 – Scadenza e recesso

Alla scadenza della Concessione, l'impianto dovrà essere restituito al Comune di Valeggio sul Mincio in buono stato d'uso e di manutenzione generale come risultanti dall'aggiornato Verbale di consistenza e stato d'uso nonché dalla verifica di quanto riportato nell'inventario dei beni presenti, che saranno redatti in contraddittorio tra le parti al fine di verificare il rispetto da parte del Concessionario degli obblighi di custodia, conservazione, pulizia e manutenzione previsti dal presente atto. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza dovranno essere rifiutati al Comune.

L'Ente Comunale concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta all'affidatario per eventuali addizioni o migliorie apportate che dovranno comunque essere state preventivamente autorizzate dal Comune stesso, il quale, in caso contrario e se le addizioni e migliorie dovessero pregiudicare la funzionalità della struttura, potrà richiedere la rimessa in pristino al Concessionario, che dovrà provvedere a propria cura e spese.

E' consentito il recesso dal contratto prima della scadenza della Concessione, previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi obbligatoriamente tramite Raccomandata A/R o PEC.

Art. 5 – Canone

Le parti convengono di fissare in Euro 4.293,00 (quattromiladuecentonovantatre/00) il canone ricognitorio annuo, non frazionabile, che il Concessionario dovrà corrispondere alla data di stipula della convenzione e poi ciascun anno entro i successivi 10 giorni.

Art. 6 – Modalità di utilizzo degli impianti e delle attrezzature

L'uso degli impianti sportivi dovrà soddisfare gli interessi generali della collettività e dovrà essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale, nel rispetto della presente Convenzione, e nell'osservanza di tutte le norme che disciplinano la gestione degli impianti sportivi, in particolare secondo quanto previsto dal Titolo III del vigente Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali.

L'utilizzo degli impianti dovrà essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie della concessione e ai singoli utenti che ne facciano richiesta, secondo i criteri e modalità indicate dall'art. 10 del Regolamento succitato.

Il Concessionario potrà avviare scuole di avviamento allo sport a pagamento, con possibilità di affidamento a terzi (in possesso delle abilitazioni necessarie) nel rispetto della normativa vigente per tali settori. Ogni onere e provento sono a carico e a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni e licenze necessarie.

Il Concessionario si farà carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti (ad eccezione di quelli riservati in base alle disposizioni di legge e regolamentari al Comune) per la gestione degli impianti, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento delle strutture.

L'affidatario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società/Associazione/etc., il contratto di affidamento della Concessione d'uso ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per le segnalazioni di carenza, malfunzionamenti e ogni altra necessità.

Circa l'utilizzo dell'impianto sportivo il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare, da parte degli utilizzatori dell'impianto sportivo le seguenti disposizioni e modalità:

1. Tutte le Associazioni e le Società potranno utilizzare gli impianti nei giorni e nelle ore previste dal calendario stabilito dal Concessionario, secondo i criteri individuati. A tale scopo le società sportive interessate dovranno presentare domanda al Concessionario nei modi e nei tempi stabiliti;
2. Tutte le Società, Associazioni e Gruppi sportivi che utilizzano gli impianti sportivi devono scrupolosamente osservare le giornate e gli orari ad essi assegnati. Negli orari sono compresi il tempo necessario per l'eventuale montaggio/smontaggio di attrezzature o per altri preparativi. L'impianto dovrà essere quindi puntualmente lasciato libero affinché coloro che devono utilizzarlo nel periodo immediatamente successivo non siano penalizzati o limitati nel loro utilizzo;
3. Tutti coloro che utilizzano gli impianti devono mantenere un comportamento civile tale da non arrecare danno all'impianto stesso e alle altre persone;
4. Le Società sportive, Associazioni e gruppi sportivi utilizzatori degli impianti, tramite i loro legali rappresentanti, sono responsabili di ogni danno sia se imputabili a loro personalmente sia se prodotto dalle persone delle quali devono rispondere, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose;
5. Durante l'attività gli atleti e i preparatori dovranno rispettare e far rispettare le norme di corretto utilizzo degli impianti garantendone il decoro, la pulizia e le condizioni igieniche iniziali al momento della consegna ai successivi fruitori;
6. Prima di utilizzare l'impianto, gli utilizzatori dovranno verificare eventuali danni e li comunicheranno tempestivamente al Concessionario che procederà di conseguenza;
7. Le luci dell'impianto vanno tassativamente spente entro e non oltre 10 minuti dal termine delle attività;

8. L'utilizzo di rubinetti, docce e qualsiasi impianto di erogazione di acqua (anche gli impianti di irrigazione per le aree verdi esterne) dovrà avvenire cercando di limitare quanto possibile lo spreco di acqua;

9. L'utilizzo dell'attrezzatura dovrà avvenire nel modo corretto e specifico in base al suo utilizzo. Finita l'attività, l'attrezzatura andrà riposta in ordine.

Circa l'utilizzo degli spogliatoi il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare, da parte degli utilizzatori dell'impianto sportivo le seguenti disposizioni e modalità:

1. L'utilizzo degli spogliatoi dovrà limitarsi ai periodi strettamente necessari all'attività svolta;

2. Prima di utilizzare gli impianti, l'utente è invitato a verificare eventuali danni e a comunicarli tempestivamente al Concessionario che procederà conseguentemente;

3. Quando gli spogliatoi non sono utilizzati, le luci dovranno essere spente e i rubinetti dell'acqua chiusi;

4. L'uso delle docce e dei rubinetti in generale, dovrà essere rispettoso dei normali tempi di utilizzo e dovranno essere evitati sprechi di acqua potabile;

5. I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Il Concessionario provvederà a comunicare e divulgare le modalità e le regole di utilizzo degli spazi e degli impianti mediante avvisi e comunicazioni agli utenti e ai responsabili delle Associazioni, società e gruppi utilizzatori.

Art. 7 – Orari di utilizzo delle strutture

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando l'orario proposto nel piano di utilizzo allegato in sede di presentazione dell'istanza e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

Negli orari di apertura degli impianti dovrà essere garantito un servizio di controllo delle persone che accedono agli impianti.

Per quanto riguarda la chiusura, l'impianto potrà rimanere chiuso nei giorni riconosciuti di festività nazionale e religiosa e di festività locale.

Art. 8 – Tariffe

Al Concessionario competono tutti i proventi e gli incassi derivanti dalla gestione delle attività dell'impianto sportivo, eccettuati quelli relativi a manifestazioni/eventi organizzati dal Comune (che spettano al Comune stesso). Tutti i proventi ed incassi dovranno essere annualmente rendicontati.

Le tariffe d'uso sono quelle stabilite ed aggiornate dall'Amministrazione comunale con proprio provvedimento.

Il Concessionario è obbligato a tenere, in luogo ben visibile all'ingresso degli impianti, il tariffario per l'utenza stabilito dal Comune.

Il Concessionario dovrà sottoporre a preventivo nulla osta dell'Amministrazione comunale ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.

Art. 9 – Manifestazioni del tempo libero

Il Concessionario dovrà richiedere obbligatoriamente le preventive autorizzazioni previste dalla legislazione vigente per l'utilizzo degli impianti per manifestazioni del tempo libero (extra sportive).

Il Concessionario si impegna a richiedere l'autorizzazione al Comune per l'organizzazione di eventuali manifestazioni extrasportive, nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti nonché l'agibilità da parte della Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli. Il Concessionario dovrà munirsi a propria cura e spese e responsabilità delle prescritte licenze ed autorizzazioni.

Art. 10 – Riserva di disponibilità degli impianti

Il Comune si riserva di utilizzare gratuitamente, in proprio o concedendolo a terzi l'impianto concesso ogni qualvolta l'Amministrazione lo riterrà necessario per manifestazioni di carattere

sportivo, culturale, ricreativo o di promozione sociale. Tale evenienza è comunque subordinata al rispetto delle attività già programmate dal concessionario o dalle associazioni sportive utilizzatrici. Il Concessionario, in occasioni di tali manifestazioni/eventi, dovrà concedere il libero accesso al pubblico e, se richiesto, prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi all'utilizzo (personale, pulizie, etc.).

Art. 11 – Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate, a mantenere per tutta la durata della concessione l'impianto e le relative strutture e dotazioni in perfetto stato di efficienza, assicurando inoltre la pulizia giornaliera dei locali e dei servizi, nonché la custodia degli stessi e ad assumersi gli oneri economici derivanti dalla gestione;

2. Il Concessionario si impegna ad effettuare con diligenza e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature, del verde, dei campi di gioco al fine di mantenere l'impianto in buono stato di efficienza. La manutenzione ordinaria, così come specificato nel Piano di Conduzione Tecnica allegato alla presente, comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento e/o sostituzione delle finiture degli immobili, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'intero complesso immobiliare, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti pari allo stesso livello della consegna e al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di attuare interventi straordinari;

3. Il Concessionario dovrà segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli impianti, se esclusi dalla sua competenza manutentiva;

4. In caso si verifichi la necessità di attuare interventi di manutenzione straordinaria, il Concessionario ha l'obbligo di segnalarlo al Comune. Il Concessionario potrà svolgere, previo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente e secondo quanto previsto all'art. 13 della presente Convenzione;

5. Il Concessionario si impegna inoltre a mantenere gli impianti sportivi e le sue pertinenze in perfetta efficienza anche sotto il profilo igienico-sanitario rispettando scrupolosamente le normative vigenti in materia e tutte le disposizioni impartite in merito dalle competenti autorità sanitarie o di pubblica sicurezza;

6. Il Concessionario assume a proprio carico le tasse e i premi per le assicurazioni di cui all'art. 20 della presente Convenzione;

7. Il Concessionario si impegna a non abbandonare o sospendere la gestione dell'impianto per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo scioperi o altra causa di forza maggiore. Eventuali sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune, il quale si riserva di accettarle per comprovati motivi. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio, ponendo le sanzioni previste dall'art.24 riguardante le inadempienze;

8. Al fine di aggiornare ed integrare annualmente il Piano di Utilizzo degli impianti, il Concessionario raccoglierà annualmente le domande delle associazioni / società sportive interessate e redigerà un piano annuale di assegnazione delle ore di utilizzo, seguendo il criterio di una equa ed equilibrata distribuzione tra le Associazioni / Società delle ore destinate alle ore di campionato, agli allenamenti, od ad altra attività sportiva, tenendo in considerazione le esigenze delle varie fasce di età dell'utenza destinataria delle attività sportive. Una copia del Piano di Utilizzo aggiornato dovrà essere trasmesso al Comune entro il 30 Settembre di ogni anno di gestione;

9. Il Concessionario provvederà a propria cura e spese all'allacciamento e apertura, nonché al pagamento, delle utenze di energia elettrica, acqua e gas relativi all'impianto con intestazione al Concessionario dei relativi contratti. Alla scadenza della concessione il gestore uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al concessionario entrante e verrà effettuata in contraddittorio tra le parti la lettura dei contatori.

10. Il Concessionario assumerà inoltre a proprio carico i costi inerenti a:

a) Funzionamento dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi accessori;

- b) Pubblicizzazione delle attività dell'impianto;
 - c) Acquisto dei materiali e dei prodotti necessari all'effettuazione delle pulizie e delle disinfezioni sia degli impianti d'acqua che dell'intera area destinata a servizi;
 - d) Oneri per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed eventuali spese di telefonia;
11. Il Concessionario si obbliga inoltre a:
- a) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso da concedersi dal Comune di volta in volta;
 - b) assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, giusto verbale, e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
 - c) non alienare o distruggere le attrezzature e i beni mobili consegnati;
12. Il Concessionario dovrà presentare annualmente al Settore Affari Generali/Sport, rispettivamente entro il 30 Aprile e il 31 Gennaio di ogni anno:
- a) il Rendiconto finanziario dettagliato consuntivo (stato patrimoniale e conto economico) e bilancio di previsione, prevedendo voci specifiche relative agli incassi e alle spese di manutenzione dell'impianto (la gestione dell'impianto dovrà riferirsi al periodo 1/1-31/12 di ciascun anno);
 - c) Documenti giustificativi delle spese sostenute esclusivamente mediante fatture, ricevute fiscali;
 - d) Il numero di atleti regolarmente iscritti che utilizzano l'impianto (differenziando la quota di atleti Under 18 e Over 18) comprendendo anche quegli atleti che praticano attività con Associazioni terze non gestite direttamente dal Concessionario;
 - e) Il numero di associazioni che utilizzano l'impianto.
13. Inoltre, a semplice richiesta del Responsabile del Settore Affari Generali/Sport, il Concessionario sarà tenuto ad esibire e consegnare al Comune, in ogni momento, bilanci, libri paga, licenze, autorizzazioni, elenchi dei personali addetti e quant'altro verrà richiesto. A tal fine il Concessionario dovrà conservare e tenere a disposizione del Comune, per almeno cinque anni, copia dei documenti giustificativi delle movimentazioni contabili;
14. Non sarà possibile variare la destinazione d'uso di locali e spazi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale;
15. Il Concessionario dovrà garantire la sicurezza contro danni e furti, nonché il controllo del corretto funzionamento del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) presente nella palazzina spogliatoi, facendo partecipare alla formazione rientrante nel progetto "PAD un cuore amico dell'ULSS", cui l'Amministrazione aderisce, il personale minimo previsto per l'utilizzo del defibrillatore, come da normativa vigente. Si precisa che il DAE è e rimane di proprietà del Comune ed è concesso in uso esclusivo dell'impianto in oggetto e non potrà essere utilizzato al di fuori della struttura.
16. E' fatto divieto di installare in tutto l'impianto "slot machines" o qualunque apparecchiatura che consenta il gioco d'azzardo;
17. Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
18. Osservanza delle norme in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) e di prevenzione incendi come indicato nell'art.19 della presente convenzione;
19. Il Concessionario dovrà garantire al personale comunale l'accesso agli incaricati del controllo in qualsiasi momento e in ogni zona dell'impianto sportivo per l'esercizio dell'attività di vigilanza. I controlli saranno organizzati in modo tale da non recare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Il Concessionario dovrà tenere conto delle indicazioni impartite dall'ufficio comunale competente;
20. Il Concessionario si impegna a riservare l'uso dei beni al Comune in caso di emergenza o calamità naturali.

Art. 12 – Oneri a carico del Comune

1. Saranno a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Sono inoltre a carico del Comune gli eventuali interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento e nuove costruzioni;

2. Il Comune corrisponderà al Concessionario un contributo annuo per la gestione degli impianti sportivi al solo fine di garantire un equilibrio economico finanziario della gestione. Tale contributo sarà erogato in due rate: un acconto entro mese di Febbraio e il saldo entro il Mese di Maggio (subordinatamente all'avvenuta corretta presentazione della documentazione di cui al precedente articolo da parte del concessionario).

4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, la verifica periodica delle strutture concessione in uso, nonché il controllo degli obblighi contrattuali previsti dalla presente convenzione, anche con personale esperto;

5. Il Comune si riserva inoltre di effettuare lavori od opere di ammodernamento, efficientamento energetico, completamento e/o esecuzione di nuovi impianti che l'Amministrazione intende adottare, senza che il Concessionario possa opporre alcuna opposizione. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente comunicata dall'Amministrazione.

Art. 13 – Modifiche o migliorie

1. E' fatto divieto al Concessionario effettuare qualsiasi intervento che possa modificare/trasformare la struttura, le installazioni, gli impianti, gli accessori e le pertinenze dell'impianto sportivo concesso. Ove nel corso del tempo si dovesse rendere necessario realizzare opere di qualsiasi natura, anche mobili o amovibili, e per migliorare la fruizione dell'impianto sportivo da parte della cittadinanza, ogni intervento dovrà preventivamente essere accordato per iscritto dall'Amministrazione Comunale che, valutata l'opportunità dell'operazione, potrà rilasciare formale autorizzazione;

2. La spesa per tali interventi sarà a totale carico del Concessionario;

3. Al termine della concessione, le strutture mobili e amovibili dovranno essere asportate a cura e spese del concessionario, mentre le strutture fisse saranno acquisite dal Comune senza che il Concessionario possa pretendere rimborsi, indennizzi o comunque vantaggi di alcun genere;

4. Il Concessionario ha l'obbligo di curare un accurato ripristino di tutte le strutture eventualmente danneggiate a causa della rimozione delle opere asportate. Tale ripristino dovrà essere verificato ed accettato dal Comune;

5. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, per i suddetti lavori non potrà essere preteso alcun compenso o rimborso. L'amministrazione potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino alla situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso;

6. Il Concessionario potrà svolgere, previo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente. In tal caso il Concessionario dovrà presentare apposita domanda al Comune per l'approvazione formale dell'intervento da parte degli Organi Comunali competenti che accerteranno di volta in volta la necessità ed urgenza degli interventi proposti. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica dettagliata degli interventi, formata da un professionista competente abilitato;
- b) Computo metrico e quadro economico di spesa, redatto secondo le norme di progettazione per analoghi interventi comunali;
- c) Piano finanziario con indicazione analitica delle modalità di copertura della spesa;
- d) Per gli interventi edilizi, progetto definitivo con i contenuti ed i documenti prescritti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici;
- e) Progetto esecutivo con i contenuti e documenti prescritti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici, da depositarsi presso gli Uffici Comunali scopo l'approvazione del progetto definitivo.

Per la predisposizione della documentazione, il Concessionario potrà chiedere la collaborazione degli uffici comunali competenti. Nell'esecuzione dei suddetti lavori il concessionario dovrà attenersi a tutte le normative vigenti in materia del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 s.m.i. esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

L'esecuzione dei lavori è subordinata al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Tutti i lavori realizzati dovranno essere corredati di tutte le certificazioni degli impianti e dei collaudi strutturali, degli adempimenti catastali e di tutto quanto

previsto dalla normativa urbanistico-edilizia, al fine di ottenere regolare titolo abilitativo ed eventuale certificato di agibilità.

In relazione alle spese per la realizzazione degli interventi straordinari debitamente autorizzati, l'Amministrazione Comunale potrà quantificare l'importo del rimborso che intende corrispondere al Concessionario. Le reciproche obbligazioni saranno disciplinate da apposite convenzioni.

Art. 14 – Attrezzature ed impianti

Prima della consegna dell'impianto sportivo al Concessionario, le parti a mezzo dei tecnici del Settore Lavori Pubblici/Manutenzioni, provvederanno ad eseguire l'inventario e a redigere il Verbale di consistenza e stato d'uso di tutte le attrezzature, mobili, arredi, impianti e strutture. Inventario e verbale saranno sottoscritti da ambedue le parti e faranno fede alla scadenza della Concessione per l'eventuale richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati.

L'acquisto di attrezzature non comprese nel verbale di consistenza iniziale, nonché la sostituzione di attrezzature del mobilio e degli arredi è a carico del Concessionario che dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. I beni relativi a tale ulteriore acquisto resteranno di proprietà del Concessionario, salvo che il Comune non intenda accollarsene la spesa inserendoli nel verbale di consistenza previo adozione di specifico atto amministrativo di impegno di spesa.

Art. 15 – Piano di utilizzo

Il Piano di Utilizzo stabilisce la tipologia dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso degli impianti. Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di utilizzo presentato in sede di gara, allegato alla presente convenzione. Il Piano di Utilizzo potrà essere modificato annualmente previa autorizzazione del Settore Affari Generali/Sport. In caso di aggiudicazione a stagione sportiva avviata, il Piano di Utilizzo dovrà tenere conto delle attività in corso.

Art. 16– Piano di conduzione tecnica

Il Piano di Conduzione tecnica, ai sensi della L.R. Veneto 8/2015, contiene la descrizione delle attività di manutenzione, miglioia, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di Conduzione tecnica allegato alla presente convenzione.

Art. 17 – Personale addetto ai servizi

Nella gestione dell'impianto, il Concessionario potrà utilizzare proprio personale volontario associato alla società sportiva o personale esterno, nel numero sufficiente e necessario sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo alla gestione stessa. Il personale impiegato dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti. Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra. Il Concessionario deve altresì garantire che il personale esterno utilizzato abbia tutte le assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, esonerando il Comune dalla responsabilità sia nei confronti degli interessati che di soggetti terzi.

Il Concessionario dovrà indicare il nominativo del referente responsabile degli impianti incaricato di mantenere i contatti con i funzionari del Settore LL.PP./Manutenzioni e Affari Generali/Sport prima dell'avvio delle attività.

Art. 18 – Responsabilità in materia di sicurezza

Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Concessionario è altresì tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al DPR 151/2011.

Il Concessionario è tenuto a formulare i piani necessari per il mantenimento delle idonee condizioni di sicurezza.

Il Concessionario inoltre si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario, in particolare, dovrà:

- a) nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- b) predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzione, etc.;
- c) tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- d) predisporre il piano di evacuazione;
- e) sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) qualora necessario;
- f) provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da esso eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza sul lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il Comune si intende manlevato da ogni responsabilità circa gli obblighi che l'affidatario si assume in materia di sicurezza.

Il Concessionario dovrà segnalare senza indugio al Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a loro carico dalla presente convenzione che dovessero pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti stessi ai sensi delle norme vigenti in materia.

Il Comune concedente si intende manlevato da ogni responsabilità circa gli obblighi che il Concessionario si assume in materia di sicurezza.

Art. 19– Responsabilità verso terzi e coperture assicurative

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.

Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, conseguenti alle attività svolte dal Concessionario, dai suoi dipendenti, e/o frequentatori dell'impianto sportivo. A tal fine il Concessionario si obbliga a stipulare con un primario istituto, per l'intera durata del contratto, una polizza d'assicurazione per la responsabilità civile conseguente l'attività svolta, per danni provocati da utenti o dal pubblico a terzi, per un massimale totale minimo pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilionii/00).

Il Comune di Valeggio sul Mincio, da parte sua, provvederà a mantenere la copertura assicurativa del centro sportivo per le responsabilità inerenti e derivanti dalla proprietà dell'immobile e delle relative strutture.

Il concessionario dovrà inoltre stipulare apposita polizza incendio, eventi speciali, a garanzia dell'immobile e dei beni dati in uso, in consegna o in custodia di proprietà del Comune per un massimale totale minimo pari ad Euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila/00).

Copia delle sopra indicate polizze dovranno essere presentate al Comune contestualmente alla produzione della documentazione contrattuale prima della stipula della presente convenzione e, successivamente entro 10 giorni dal pagamento, copia della quietanza del premio annuale pagato. La mancata presentazione delle polizze e dell'ulteriore documentazione contrattuale entro i termini previsti comporta la revoca della concessione.

Art. 20 – Sub-concessione e cessione

E' vietato all'aggiudicatario di subconcedere o di cedere a terzi la gestione degli impianti sportivi in oggetto, nel loro complesso o di uno o più dei plessi facenti parte dello stesso, salva la possibilità di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, attività connesse, funzionali e pertinenti alla gestione dell'impianto sportivo e delle relative pertinenze previa autorizzazione dell'Amministrazione. Anche in tal caso, comunque, il Concessionario rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune di Valeggio sul Mincio per l'attività svolta.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto si intende risolto.

Art. 21 – Pubblicità

Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia. Sono vietate pubblicità che si pongano in contrasto con lo spirito per cui è concesso l'impianto sportivo e che inducano a qualsiasi tipo di dipendenza.

Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale o alla ditta concessionaria del servizio, ove esista. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

E' obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziativa promosse dall'Amministrazione comunale stessa.

Tutti i proventi dovranno essere tracciati all'interno del rendiconto finanziario di gestione dell'impianto e dovranno essere reinvestiti nei costi di manutenzione dello stesso.

Art. 22 – Recesso e risoluzione

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Concessionario tramite Raccomandata o PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

La risoluzione del presente contratto potrà essere promossa nei casi di:

- a) perdita dei requisiti previsti per la concessione del servizio;
- b) grave inadempimento contrattuale del Concessionario;
- c) cessazione dell'attività oggetto della concessione per impossibilità sopravvenuta;
- d) superamento dell'applicazione di tre penalità di cui al successivo art. 23;
- e) in caso di frode e di grave negligenza;
- f) subconcessione di servizi non autorizzati;
- g) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o funzionalità degli immobili e degli impianti;
- h) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati.

Art. 23 – Inadempienze e penalità

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti, il Comune contesterà a mezzo di raccomandata A/R o PEC, l'infrazione od omissione del Concessionario che dovrà ovviare al disservizio entro un termine congruo che non potrà essere superiore a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Per ogni infrazione od omissione non ovviata entro i termini di cui sopra, il Concessionario sarà passibile di penalità pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000,00 da comminarsi in proporzione alla rilevanza del disservizio o inconveniente riscontrato. Detta penalità dovrà essere corrisposta direttamente dal Concessionario entro 30 giorni dalla comminazione della penalità.

Dopo tre formali e motivate contestazioni scritte, trasmesse a mezzo raccomandata A/R o PEC, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto e dichiararlo risolto, non appena individuato altro contraente. A questa seguirà la procedura prevista per la riconsegna dell'impianto.

In tal caso l'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale.

Art. 24 – Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione anticipata del contratto il Concessionario avrà l'obbligo di riconsegnare il bene concesso con le attrezzature, mobilio, impianti, etc. come risultanti dall'ultimo verbale di consistenza, salvo il normale stato di usura, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del suddetto provvedimento. Qualora gli impianti in questione non siano riconsegnati entro il termine indicato, il concessionario dovrà corrispondere al Comune, oltre il canone, una somma di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno.

Art. 25 – Controversie

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

1. Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del concessionario.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti normative e regolamentari, alla L.R. Veneto n. 8/2015 e al Regolamento per la gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali.

Letto, approvato e sottoscritto

P. LA PARTE CONCEDENTE

D.ssa Annachiara Ferroni- Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali/Sport

P. IL CONCESSIONARIO

Sig. _____ – Legale Rappresentante dell'Associazione

Per l'iscrizione al Rep. n. _____ del _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Emilio Scarpari